



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6281

Seduta del 27/02/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DELIBERA N. X/6168 DEL 30.1.2017. DETERMINAZIONI A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA DEL GOVERNO DEL 23 FEBBRAIO 2017

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Aldo Bellini

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 3 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 34/2016 e in particolare l'articolo 19:

- Comma 1 che prevede la rimodulazione del ticket nazionale sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 796, lettera p-bis punto 1 della legge finanziaria per l'anno 2007;
- Comma 2 che autorizza la giunta regionale ad adottare misure dirette anche alla rimodulazione e riduzione del ticket nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione della appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale;

RICHIAMATA la DGR n. X/6168 del 30 gennaio 2017 con cui è stato disposto di ridurre per i cittadini non esenti, sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta, il ticket sanitario aggiuntivo di cui alla legge 111/2011, portandolo ad un valore massimo di 15 euro per ricetta, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal menzionato articolo 19, comma 2;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 di impugnazione, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 34/2016;

VALUTATO che Regione Lombardia:

- garantisce costantemente, pure a fronte negli ultimi anni di un progressivo incremento dei bisogni a cui ha corrisposto una tendenziale riduzione dei fondi riservati al servizio sanitario nazionale, l'equilibrio economico finanziario del proprio sistema socio-sanitario, sviluppando anche forme di maggior tutela e di più ampio accesso alle prestazioni da parte degli utenti, ambito questo entro cui può sicuramente essere annoverata la manovra di riduzione del ticket aggiuntivo;
- ha promosso e salvaguardato, anche in anticipazione rispetto a normative di carattere nazionale, la disponibilità e l'erogazione per i propri cittadini di numerose attività innovative di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e senza introdurre ulteriori oneri finanziari a carico degli utenti,
- ha sempre posto al centro delle proprie politiche, nonostante le norme generali che dal 2012 in poi abbiano posto le condizioni del verificarsi di un alto rischio di razionamento nel contesto dei servizi sanitari e socio sanitari,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

un elevato livello di equità ed universalismo di accesso ai servizi per i propri cittadini, con particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da condizioni di criticità e fragilità;

- la predetta equità è stata anche garantita con specifiche e numerose azioni di efficientamento e di promozione della appropriatezza che hanno anche permesso di marginalizzare e ridurre in modo significativo i costi;

RITENUTO per ragioni prudenziali legate ad un eventuale annullamento della norma impugnata, di sospendere, a decorrere dalle prestazioni prenotate a far data dal 1° di marzo 2017, l'efficacia della sopracitata DGR 6168 del 30 gennaio 2017;

RITENUTO comunque che le Direzioni Generali competenti della Giunta Regionale svolgano le opportune verifiche con i Ministeri competenti ai fini del superamento delle eccezioni sollevate e, comunque, per l'attuazione del citato art. 19 della legge regionale 34 del 2016;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, integralmente richiamate:

- 1) di sospendere, a decorrere dalle prestazioni prenotate a far data dal 1° di marzo 2017, l'efficacia della sopracitata DGR n. X/6168 del 30 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge